

ACCORDO

tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in materia di risarcimento di danni di guerra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

nell'intento di consentire che i cittadini, le società e gli enti dei due Paesi fruiscano delle provvidenze disposte in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra dalla legislazione dello Stato in cui si è verificato il danno,

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri

S. E. l'on. prof. Antonio SEGNÍ, Ministro per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini, le società e gli enti sammarinesi sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti italiani agli effetti dell'applicazione della legge italiana 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, e successive modificazioni.

Art. 2

I cittadini, le società e gli enti italiani sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti sammarinesi agli effetti dell'applicazione delle disposizioni della Repubblica di San Marino in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra.

Art. 3


Il presente Accordo sarà ratificato.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

*Per il Governo
della Repubblica di San Marino*



*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

